

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3723

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIALENTE, TOCCI, LOLLI, NICOLA ROSSI, GAMBINI, ADDUCE, ALBERTINI, ANGIONI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BRUSCO, BURLANDO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CHIAROMONTE, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FIORONI, GALVAGNO, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LEONI, LETTA, LULLI, LUSETTI, MANTINI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, NIEDDU, NIGRA, OLIVERIO, OSTILLIO, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PERLINI, PERROTTA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISTONE, QUARTIANI, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZANTE, SANDI, SASSO, TIDEI, VOLPINI, ZUNINO

Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati
della ricerca universitaria e pubblica

Presentata il 25 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il problema della ricerca nel nostro Paese e la necessità di creare una relazione forte tra ricerca e sviluppo economico richiedono scelte politiche di ampio respiro progettuale.

Nell'ambito di tali scelte è però necessario ed utile anche individuare i punti nodali sui quali sin da ora si possano avviare atti capaci di favorire gli investi-

menti, valorizzare e incoraggiare la ricerca e lo sfruttamento dei suoi risultati, di potenziare al massimo il ruolo dell'imprenditoria italiana e una sua nuova e rafforzata presenza nel mondo.

Come è noto, infatti, uno dei più gravi problemi del nostro Paese in questo settore è rappresentato dal fatto che il nostro sistema produttivo è centrato soprattutto sul sistema della piccola e media impresa.

Per sua stessa natura, ciò rende le nostre imprese poco disponibili, proprio a causa di «modesta massa critica», ad investimenti rilevanti in ricerca di medio o, ancor peggio, lungo termine. Non minori e, per vari aspetti, più complessi, sono i problemi che presenta il nostro apparato produttivo, concentrato essenzialmente su specializzazioni produttive a bassa o media tecnologia e che, come tali, presentano, anche a livello internazionale, un minore impegno in materia di ricerca e sviluppo; tuttavia, sono poi maggiormente esposti ad una competizione basata sui fattori tradizionali di costo piuttosto che, appunto, sull'apporto della ricerca e della innovazione tecnologica.

Tutto ciò si traduce nella ridottissima quota di finanziamento privato alla ricerca che caratterizza il nostro Paese, con le pesantissime ripercussioni che ciò provoca alla nostra competitività.

Dall'altro lato osserviamo sempre più un contrarsi dei finanziamenti statali all'università e agli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca, soprattutto quella di base.

In altre parole siamo prigionieri di un circolo vizioso che sempre più ci allontana dall'obiettivo fissato dall'Unione europea di assicurare alla ricerca e all'innovazione tecnologica il 3 per cento del nostro prodotto interno lordo, obiettivo che si dovrebbe raggiungere e consolidare entro i prossimi sette anni.

La tutela brevettuale può fornire al finanziamento della ricerca un contributo, certo non decisivo, ma prezioso nella valorizzazione dell'investimento pubblico.

L'attuale legislazione relativa all'appartenenza dei diritti della ricerca universitaria e degli altri enti pubblici appare eccessivamente rigida, e nei fatti si è rilevata un ostacolo, anche dopo le recenti innovazioni normative, non solo allo svolgimento dell'attività di ricerca all'interno degli atenei, ma soprattutto nella fase dell'incontro tra il mondo dell'impresa e il complessivo sistema italiano pubblico della ricerca.

Si rende quindi necessario un intervento legislativo che sia capace di favorire

al massimo tutte le potenzialità dei nostri ricercatori, dei nostri istituti, dei nostri atenei; nonché della capacità che ciascun centro ha di individuare momenti di valorizzazione delle diverse risorse e vocazioni, delle occasioni di incontro e sinergia con il sistema produttivo.

La possibile soluzione può essere raggiunta nell'individuare proprio nell'istituto dell'autonomia universitaria lo strumento capace di realizzare, in ciascun comprensorio, in ciascun settore scientifico e produttivo, strumenti normativi agili, aderenti a ciascuna realtà, corrispondenti alle scelte strategiche che ciascun ateneo vuole darsi o ha già individuato.

Tutto ciò assicurando da un lato la necessità dell'assoluto diritto del ricercatore ad essere riconosciuto autore dell'innovazione tecnologica, e dall'altro, per quanto riguarda lo sfruttamento dei proventi della stessa, una loro equa distribuzione, secondo modalità regolamentari diverse, fra università, ricercatore ed eventuali soggetti terzi intervenuti nel progetto di ricerca.

La presente proposta di legge cerca quindi di offrire un nuovo meccanismo normativo teso a potenziare al massimo le attuali potenzialità della nostra ricerca.

All'articolo 1, comma 1, si prevede che l'appartenenza dei risultati della ricerca realizzata nell'interno dell'università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o di contratti di consulenza e convenzioni, è rimessa a norme emanate, nell'ambito dell'autonomia universitaria, da ciascun ateneo.

Al comma 2 si prevede che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta solo ed esclusivamente ai ricercatori, mentre la titolarità dei diritti patrimoniali viene autonomamente stabilita tra l'università, i propri dipendenti, nonché i terzi che partecipano all'attività di ricerca. In questo comma si prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita all'università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi dello sfruttamento e viceversa.

Al comma 3 si prevede che tali determinazioni potranno essere anche dif-

ferenziate nei casi in cui l'attività di ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica o piuttosto realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni, o ancora attraverso altri strumenti della normativa italiana e europea.

L'articolo 2 prevede che le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 si applichino anche a quegli enti pubblici e pubbliche amministrazioni che hanno come scopo istituzionale finalità di ricerca. In questo caso le determinazioni regolamentari sono demandate agli organi statutari delle singole amministrazioni.

L'articolo 3 prevede la possibilità per le università e per gli altri enti pubblici di ricerca di dotarsi delle più idonee strutture atte a valorizzare al meglio le innovazioni di cui sono titolari o delle quali posseggono comunque una quota di partecipazione.

L'articolo 4 prevede che le disposizioni fissate dalla legge si applicano alle innovazioni per le quali la richiesta di protezione è stata depositata in data successiva a quella della adozione delle determinazioni di cui agli articoli 1 e 2, ovvero per le quali, alla medesima data, è stato acquisito il diritto di titolarità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria).

1. Anche in deroga agli articoli 23 e 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70, agli articoli 12-*bis* e 12-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.

2. Le università provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi che partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi del relativo sfruttamento, e che se la titolarità è attribuita ai ricercatori, la congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da tener conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il

diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.

3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.

4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

ART. 2.

(Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca pubblica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2 del medesimo articolo, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo gli organi statuari delle amministrazioni e degli enti interessati adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.

ART. 3.

(Strutture per la valorizzazione delle innovazioni tecnologiche).

1. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui all'articolo 2 possono, altresì, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui

sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.

ART. 4.

(Diritto intertemporale).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui agli articoli 1 e 2.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0047450